

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 dicembre 2001

**relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri
partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002**

(BCE/2001/16)

(2001/914/CE)

(GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2004/48/CE della Banca centrale europea del 18 dicembre 2003	L 9	39	15.1.2004
► <u>M2</u>	Decisione 2006/385/CE della Banca centrale europea del 19 maggio 2006	L 148	56	2.6.2006
► <u>M3</u>	Decisione 2007/850/CE della Banca centrale europea del 22 novembre 2007	L 333	86	19.12.2007
► <u>M4</u>	Decisione 2009/998/UE della Banca centrale europea del 14 dicembre 2009	L 339	55	22.12.2009



DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 dicembre 2001

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002

(BCE/2001/16)

(2001/914/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto») e in particolare l'articolo 32,

considerando che:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32.1 dello statuto, il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali (BCN) nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.2 dello statuto, l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle BCN in conformità degli indirizzi del Consiglio direttivo. A partire dall'esercizio finanziario 2003, le BCN dovranno accantonare gli attivi risultanti dall'esercizio delle funzioni di politica monetaria come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. In conformità dell'articolo 32.4 dello statuto, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta BCN sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19 dello statuto.
- (2) Ai sensi dell'articolo 32.5 dello statuto, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).
- (3) Ai sensi dell'articolo 32.6 e 32.7 dello statuto, al Consiglio direttivo della BCE è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32 dello statuto.
- (4) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾, a partire dal 1° gennaio 2002, la BCE e le BCN (in seguito denominate «Eurosistema») immettono in circolazione banconote denominate in euro. L'articolo 15 del suddetto regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale per un periodo massimo di sei mesi dopo la fine del periodo transitorio. L'anno 2002 dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota dell'ammontare totale delle banconote dell'Eurosistema in circolazione, la quale presenta modelli differenti negli Stati membri. Tale situazione è paragonabile a quella verificatasi tra il 1999 e il 2001 e, pertanto, per l'esercizio finanziario 2002, il reddito monetario dovrebbe essere calcolato con un metodo analogo a quello stabilito nella decisione BCE/2000/19, del 3 novembre

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

▼B

1998, come modificata dalla decisione del 14 dicembre 2000 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e alla ripartizione delle perdite della BCE per gli esercizi finanziari dal 1999 al 2001 ⁽¹⁾, in modo da assicurare che le variazioni nei modelli di circolazione delle banconote non influiscano in modo significativo sulle situazioni di reddito delle BCN. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2002, l'articolo 32.3 dello statuto prevede che il Consiglio direttivo possa decidere, in deroga all'articolo 32.2, che il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo.

- (5) L'articolo 9, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2001/1, del 10 gennaio 2001, che adotta talune disposizioni relative alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002 ⁽²⁾, stabilisce che le banconote in euro predistribuite agli enti creditizi o, se del caso, ai loro agenti siano addebitate sui rispettivi conti detenuti presso le BCN al valore nominale e secondo un «modello generale di addebito» che prevede la suddivisione della somma predistribuita in tre tranches, addebitate rispettivamente il 2, il 23 e il 30 gennaio 2002. Nel calcolo del reddito monetario per l'anno 2002 si deve necessariamente tenere conto di questo «modello generale di addebito».
- (6) La presente decisione è collegata alla decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro ⁽³⁾, che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La decisione BCE/2001/15 fissa la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione, in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. La medesima decisione attribuisce alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell'Eurosistema dà luogo a saldi interni all'Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell'Eurosistema e, pertanto, dovrebbe essere disciplinata dalla presente decisione. In linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN in conformità delle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.
- (7) Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo che definisca il costo del danaro. In questo contesto, è considerato adeguato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
- (8) Le passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione sono incluse nell'aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell'articolo 32.2 dello statuto, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. La compensazione degli interessi sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione risulterà pertanto nella distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell'Eurosistema tra le BCN in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all'Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un aggiustamento dello stato patrimoniale e del conto

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 119.

⁽²⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 80.

⁽³⁾ Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

economico delle BCN. Detti aggiustamenti dovrebbero essere basati sull'ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l'introduzione delle banconote in euro. Tali aggiustamenti dovrebbero tenere conto delle circostanze particolari dell'anno 2002, durante il quale gli Stati membri avranno diversi piani di sostituzione del contante e gli enti creditizi aumenteranno a differenti livelli la propria usuale liquidità, e dovrebbero applicarsi su base annuale in conformità di una formula fissa per un periodo non superiore ai successivi cinque anni.

- (9) Le modifiche ai saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare tutte le notevoli modifiche nelle situazioni di reddito delle BCN in seguito all'introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario. Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso di non fare ricorso alla deroga all'articolo 32 dello statuto, prevista nell'articolo 51 dello stesso.
- (10) Gli aggiustamenti dei saldi interni all'Eurosistema devono tenere conto della particolare situazione del Gran Ducato del Lussemburgo, derivante dalla sua recente storia monetaria.
- (11) Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la presente decisione con la prospettiva che i risultati economici della stessa e l'equilibrio finanziario da essi comportato, restino invariati durante il periodo di applicazione dell'articolo 4 della presente decisione e, pertanto, è fermo impegno del Consiglio direttivo della BCE assicurare il mantenimento del regime stabilito dalla presente decisione fino al 31 dicembre 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

- a) per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;
- b) per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;
- c) per «aggregato del passivo» si intende l'ammontare delle passività prese in considerazione, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell'allegato I della presente decisione;
- d) per «attivi accantonabili» si intende l'ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell'aggregato del passivo, nel quadro del bilancio di ciascuna BCN, specificato in conformità dell'allegato II della presente decisione;
- e) per «saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti sorgenti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro;

▼M1

- f) per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote (esprese in percentuali) del capitale della BCE sottoscritto che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto, come applicabili per l'esercizio finanziario pertinente;

▼ M4

- g) per «ente creditizio» si intende a) un ente creditizio ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio⁽¹⁾ come recepita nell'ordinamento nazionale, sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sia soggetto ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un'autorità competente;

▼ B

- h) per «SPA» si intende lo stato patrimoniale armonizzato, come strutturato all'allegato IX dell'Indirizzo BCE/2000/18 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000⁽²⁾;
- i) per «tasso di riferimento» si intende l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile, utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del paragrafo 3.1.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema⁽³⁾. Nel caso in cui nello stesso giorno sia effettuata per la compensazione più di una operazione di rifinanziamento principale, si utilizza una media semplice dei tassi marginali delle operazioni effettuate in parallelo ;

▼ M2

- j) per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro che ha adottato l'euro;
- k) per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;
- l) per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;
- m) per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana tra le banche centrali all'interno e all'esterno del SEBC, che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell'Europa centrale.

▼ M3

- n) per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 5 della decisione BCE/2003/4;
- o) per «schema di emissione» si intende lo schema di capitale sottoscritto, in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;
- p) per «fase di emissione», in relazione a un tipo o serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l'ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo;
- q) per «cancellare» si intende eliminare le banconote in euro ritirate dalla voce di bilancio «banconote in circolazione».

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 33 del 2.2.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

▼ B*Articolo 2***Saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione**

1. ► **M2** I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, alla data di valuta dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l'euro, il calcolo dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo sottoparagrafo è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN alla valuta della data di sostituzione del contante. ◀

2. I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.

3. La remunerazione di cui al paragrafo precedente è liquidata trimestralmente attraverso pagamenti via TARGET.

4. In deroga al precedente paragrafo, per l'esercizio finanziario 2002 la remunerazione di cui al paragrafo 2 è liquidata alla fine dell'anno.

*Articolo 3***Metodo di calcolo del reddito monetario**

1. Nel 2002, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato in conformità della seguente formula:

$$RM = BP \times TR,$$

dove:

RM è l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN da mettere in comune,

BP è l'aggregato del passivo di ciascuna BCN,

TR è il tasso di riferimento.

▼ M4

2. Dal 2003, l'ammontare del reddito di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dagli attivi accantonabili registrati nei rispettivi libri contabili. Quali eccezioni, si considera che l'oro non generi alcun reddito, e che i titoli detenuti per finalità di politica monetaria generino reddito al tasso di interesse di riferimento.

▼ M3

3. Laddove il valore degli attivi accantonabili di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.;

▼ M2*Articolo 4***Modifiche ai saldi interni all'Eurosistema**

1. Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adeguati per mezzo di un importo compensativo determinato in conformità della seguente formula:

$$C = (K - A) \times S$$

dove:

C è l'importo compensativo,

▼ M2

- K è l'importo in euro per ciascuna BCN risultante dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto all'ammontare medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, attraverso il quale l'ammontare delle banconote in circolazione denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro che adotta l'euro sono convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,
- A è l'ammontare medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento,
- S è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario	Coefficiente
Anno di sostituzione del contante	1
Anno di sostituzione del contante più un anno	0,8606735
Anno di sostituzione del contante più due anni	0,7013472
Anno di sostituzione del contante più tre anni	0,5334835
Anno di sostituzione del contante più quattro anni	0,3598237
Anno di sostituzione del contante più cinque anni	0,1817225

2. La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.
3. Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l'euro o quando si cambia lo schema di capitale della BCE sottoscritto.
4. L'importo compensativo di una nuova BCN dell'Eurosistema è attribuito alle BCN dell'Eurosistema esistenti quando tale Stato membro aderisce, proporzionalmente alle quote rispettivamente detenute nello schema di capitale sottoscritto dalle BCN dell'Eurosistema esistenti, con il segno (+/-) invertito, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altro importo compensativo già in vigore per le BCN dell'Eurosistema esistenti.
5. Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN in conti separati interni all'Eurosistema alla data di valuta della data di sostituzione del contante e alla stessa data di valuta di ciascun anno del periodo di adeguamento. Le poste contabili per bilanciare i suddetti importi compensativi non sono remunerate.
6. Qualora l'ammontare delle banconote in euro emesse in circolazione dalla Banque centrale du Luxembourg nel 2002 superi, del 25 % o più, la media dell'ammontare delle sue banconote in circolazione durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001, la lettera «M» nella formula di cui al paragrafo 1 corrisponde, per la Banque centrale du Luxembourg, all'ammontare delle banconote messe in circolazione dalla Banque centrale du Luxembourg nel 2002, fino ad un limite massimo di 2,2 miliardi di euro. All'applicazione di questa deroga, tutti gli importi compensativi calcolati sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, alla fine del 2002 sono soggetti ad adeguamenti retroattivi, al fine di garantire la conformità del paragrafo 2. Tali adeguamenti retroattivi avvengono in proporzione allo schema di capitale sottoscritto.
7. In deroga al paragrafo 1, in caso di specifiche sopravvenienze relative alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come descritto nell'allegato III alla presente decisione, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in

▼ M2

circolazione devono essere adeguati in conformità delle disposizioni previste in tale allegato.

8. Gli adeguamenti ai saldi interni all'Eurosistema previsti nel presente articolo cessano di essere applicati a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo all'anno di sostituzione del contante pertinente.

▼ B*Articolo 5***Calcolo e distribuzione del reddito monetario**

1. Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN è effettuato dalla BCE per ogni giorno dell'anno. Esso si basa sui dati contabili comunicati da ciascuna BCN alla BCE. La BCE informa le BCN relativamente agli importi totali su base trimestrale.

2. L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati o pagati sulle passività incluse nell'aggregato del passivo e, ulteriormente, in conformità di tutte le decisioni del Consiglio direttivo della BCE ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 32.4 dello statuto.

3. La distribuzione del reddito monetario di ciascuna BCN in proporzione allo schema di capitale sottoscritto avviene alla fine di ogni esercizio finanziario.

▼ M3*Articolo 5 bis***Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione di banconote in euro**

1. Le banconote in euro ritirate rimangono parte dell'aggregato del passivo fino a che non vengano scambiate o cancellate, a seconda di cosa avvenga per primo.

2. Il consiglio direttivo può decidere di cancellare le banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e la somma totale dell'accantonamento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate.

3. Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

- a) alla data di cancellazione, le voci di bilancio «banconote in circolazione» della BCE e delle BCN sono ridotte della somma totale delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, le reali somme di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattate sulla base delle loro somme pro rata, calcolate secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;
- b) l'ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce di bilancio «banconote in circolazione» e spostato sul conto dei profitti e delle perdite delle BCN;
- c) ciascuna NCB prevede accantonamenti per le banconote in euro ritirate in attesa di essere scambiate. L'accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell'accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4. Le banconote in euro ritirate che sono scambiate dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L'afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all'anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l'afflusso ecceda l'accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto dei profitti e delle perdite.

▼ **M3**

5. Il consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell'accantonamento su base annuale.

▼ **B**

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2002.
2. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼ **M4***ALLEGATO I***COMPOSIZIONE DELL'AGGREGATO DEL PASSIVO**

A. L'aggregato del passivo comprende esclusivamente:

1. Banconote in circolazione

Ai fini del presente allegato, nell'anno di sostituzione del contante per ogni nuova BCN dell'Eurosistema, l'ammontare delle «banconote in circolazione»:

- a) include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità valuta nazionale; e
- b) deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro predistribuite non ancora addebitate (parte della voce dell'attivo 6 dello SpA).

Dopo l'anno di sostituzione del contante, ogni BCN intende per «banconote in circolazione» le banconote denominate in euro, con esclusione di qualsiasi altra banconota.

Qualora la data della sostituzione del contante cada in un giorno di chiusura di TARGET2, il passivo di una nuova BCN dell'Eurosistema che risulti dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell'indirizzo BCE/2006/9 del 14 luglio 2006 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro⁽¹⁾ e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, formano parte dell'aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dello SpA) fino a che il passivo non diventi parte delle passività interne all'Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.

2. Passività nei confronti degli enti creditizi dell'area euro relative alle operazioni di politica monetaria denominate in euro, compresi:

- a) conti correnti, inclusi gli obblighi di riserve obbligatorie di cui all'articolo 19.1 dello statuto (voce del passivo 2.1 dello SpA);
- b) depositi nell'ambito dei depositi overnight dell'Eurosistema (voce del passivo 2.2 dello SpA);
- c) depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dello SpA);
- d) passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dello SpA);
- e) depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dello SpA).

3. Depositi verso controparti insolventi dell'Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dello SpA.

4. Passività delle BCN interne all'Eurosistema derivanti dalla emissione a favore della BCE di effetti cambiari a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE, ai sensi del capitolo 3.3 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2000/7 (voce del passivo 10.2 dello SpA).

5. Passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dello SpA).

6. Passività nette interne all'Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce del passivo 10.4 dello SpA).

B. L'ammontare dell'aggregato del passivo di ciascuna BCN è calcolato in conformità dei principi contabili armonizzati e delle regole stabilite nell'Indirizzo BCE/2006/16 del 10 novembre 2006 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 348 dell'11.12.2006, pag. 1.

▼ M4

ALLEGATO II

ATTIVI ACCANTONABILI

- A. Gli attivi accantonabili comprendono esclusivamente:
1. Prestiti a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi a operazioni di politica monetaria denominati in euro (voce dell'attivo 5 dello SpA).
 2. Titoli detenuti a fini di politica monetaria (voce dell'attivo 7.1 dello SpA).
 3. Crediti interni all'Eurosistema equivalenti al trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall'oro, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto (parte della voce dell'attivo 9.2 dello SpA).
 4. Crediti netti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell'attivo 9.4 dello SpA).
 5. Crediti netti interni all'Eurosistema derivanti da transazioni effettuate via TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce dell'attivo 9.5 dello SpA).
 6. Oro, compresi i crediti relativi all'oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente perché ciascuna BCN possa accantonare una porzione del proprio oro, corrispondente all'applicazione della propria quota detenuta nello schema di capitale sottoscritto all'intera quantità di oro accantonato da tutte le BCN (voce dell'attivo 1 e parte della voce dell'attivo 9.2 dello SpA).

Ai fini della presente decisione, e almeno fino al calcolo del reddito monetario per l'esercizio finanziario 2007, l'oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.
 7. Crediti che risultano dalle banconote in euro che sono state predistribuite ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante (parte della voce dell'attivo 4.1 dello SpA fino alla data della sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell'attivo 9.5 dello SpA), ma solo fino a che tali crediti formino parte dei crediti interni all'Eurosistema che risulta dalle operazioni TARGET2.
 8. I crediti in essere che derivano dall'insolvenza delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema, e/o le attività o crediti (nei confronti dei terzi) confiscati e/o acquisiti in occasione della liquidazione delle garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema insolventi nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema riclassificate dalla voce dell'attivo 5 dello SpA (parte della voce dell'attivo 11.6 dello SpA).
- B. Il valore di ogni attivo accantonabile della BCN è calcolato secondo i principi contabili armonizzati e le regole previste all'Indirizzo BCE/2006/16.

▼ M2*ALLEGATO III*

A. Primo adeguamento eventuale

Qualora la media totale dell'ammontare delle banconote in circolazione nell'anno di sostituzione del contante sia inferiore alla media totale dell'ammontare in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nella valuta nazionale dello Stato membro che ha adottato l'euro e convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente «C» che si applica all'anno di sostituzione del contante in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, deve essere ridotto, con effetto retroattivo, in una proporzione pari alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della risultante riduzione degli importi compensativi («IC») delle BCN, applicabili nell'anno di sostituzione del contante, deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

B. Secondo adeguamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l'importo compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo, paghino una remunerazione netta sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che, quando sommata alla voce «risultato netto della redistribuzione del reddito monetario» nel proprio conto economico alla fine dell'anno, risulti in una spesa netta, il coefficiente «C» che si applica all'anno di sostituzione del contante in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, deve essere ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale condizione.

La riduzione non deve avere quale risultato un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora si applichi tale deroga, un quarto della risultante riduzione degli importi compensativi delle BCN («IC»), applicabili nell'anno di sostituzione del contante, deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi delle BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.